



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 maggio 2008 (04.06)
(OR. en)**

9498/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0084 (COD)**

**CODEC 601
STATIS 65
AGRI 134**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n.571/88 del Consiglio - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 19-22 maggio 2008)

I. INTRODUZIONE

Il Relatore, on. Gabor HARANGOZO (PSE - HU), ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, una relazione comprendente 37 emendamenti alla proposta di regolamento (emendamenti 1- 37).

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, si sono avuti vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, al fine di giungere ad un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover procedere a una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145, 30.6.2007, pag. 5

In tale contesto, il relatore e i gruppi politici PSE, PPE-DE, ALDE/ADLE e Verts/ALE hanno presentato congiuntamente un altro emendamento di compromesso (emendamento 38). Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

In seguito alla votazione in seduta plenaria che ha avuto luogo il 21 maggio 2008 è stato adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 38) alla proposta di regolamento. L'emendamento adottato corrisponde a quanto concordato fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, una volta che i giuristi-linguisti¹ avranno esaminato il testo, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le integrazioni sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle al Segretariato della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro l'11.06.2008, al fine di preparare meglio la riunione dei giuristi linguisti con gli esperti nazionali.

Inchieste sulla struttura delle aziende agricole e sui metodi di produzione agricola *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (COM(2007)0245 - C6-0127/2007 - 2007/0084(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0245),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0127/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0061/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 maggio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ||,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole² prevede un programma di indagini comunitarie ai fini della compilazione di statistiche sulla struttura delle aziende agricole da effettuarsi fino al 2007.
- (2) È opportuno che il programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole, realizzate su base comunitaria dal 1966-67, prosegua per consentire un esame delle dinamiche a livello comunitario. A fini di chiarezza è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 571/88 con il presente regolamento.
- (3) Occorre procedere, con frequenza almeno decennale, a un censimento delle aziende agricole della Comunità per aggiornare i registri di base delle aziende agricole e gli altri dati necessari alla stratificazione delle indagini campionarie. L'ultimo censimento si è svolto nel 1999-2000.
- (4) È necessario *raccogliere dati sull'attuazione* delle misure per lo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)³.

¹ Posizione del Parlamento europeo del 21 maggio 2008.

² GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1928/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 7).

³ GU L 277 del 21.10.05, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 || (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

- (5) Nelle conclusioni sugli indicatori agroambientali il Consiglio ha riconosciuto l'esigenza di dati comparabili sulle attività agricole, a livello geografico adeguato, e che contemplino l'intera Comunità. Il Consiglio ha *chiesto alla Commissione di intraprendere le azioni proposte nella sua comunicazione COM(2006) 508, tra cui figura l'elaborazione di dati statistici*, concernenti in particolare le pratiche di gestione delle aziende agricole e l'uso dei fattori di produzione agricoli.
- (6) Si constata una carenza di informazioni statistiche sui diversi metodi di produzione agricola a livello delle singole aziende. È quindi *necessario migliorare la raccolta di informazioni* sui metodi di produzione agricola *connesse* alle informazioni sulla struttura delle aziende agricole, così da disporre di ulteriori statistiche per l'elaborazione della politica agroambientale e migliorare la qualità degli indicatori agroambientali.
- (7) Statistiche comparabili di tutti gli Stati membri sulla struttura delle aziende agricole sono importanti per orientare la politica agricola comunitaria. Di conseguenza, per le caratteristiche dell'indagine è opportuno utilizzare – per quanto possibile – classificazioni *comuni* e definizioni *comuni*.
- (8) *La realizzazione dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole nel 2010 e il censimento decennale della popolazione nel 2011 graverebbero notevolmente sulle risorse statistiche degli Stati membri qualora i periodi della raccolta di dati sul campo per queste due importanti indagini dovessero sovrapporsi. Occorre pertanto prevedere una deroga che consenta agli Stati membri di realizzare l'indagine sulla struttura delle aziende agricole nel 2009.*
- (9) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie¹ costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, *specie per quanto riguarda il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, rapporto costi/benefici e segreto statistico. Il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto² costituisce il quadro di riferimento per la trasmissione e la protezione dei dati statistici riservati di cui al presente regolamento, per evitare rischi di divulgazione illecita e di uso non statistico al momento della produzione e della diffusione delle statistiche comunitarie.*
- (10) L'uso dell'ubicazione **■** dell'azienda agricola da parte della Commissione dovrebbe essere limitato *alle analisi statistiche e dovrebbe escludere il prelievo di campioni o la realizzazione di indagini*. È opportuno assicurare la necessaria tutela della riservatezza dei dati, tra l'altro *limitando la precisione dei parametri di ubicazione e* attraverso un'appropriata aggregazione in sede di pubblicazione delle statistiche.

¹ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 61. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 3.10.2003, pag. 1).

² **GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.**

- (11) Il regolamento (CEE) n. 3037/90 del 9 ottobre 1990¹ del Consiglio ha stabilito la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.
- (12) A norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)², le unità territoriali dovrebbero essere definite sulla base della classificazione NUTS.
- (13) Per ridurre, quanto più possibile, l'onere della raccolta dei dati a carico dei rispondenti e degli Stati membri, è opportuno prevedere la possibilità di ricorrere a indagini campionarie e avvalersi di fonti amministrative.
- (14) La realizzazione delle indagini richiederà – su un arco di diversi anni – cospicue risorse finanziarie degli Stati membri e della Comunità, gran parte delle quali verranno utilizzate per adempiere a prescrizioni comunitarie.
- **(15) È risaputo che i requisiti del riconoscimento e dell'individuazione via satellite delle aziende agricole presentano notevoli difficoltà metodologiche e tecniche in molti Stati membri.**
- (16) È quindi opportuno prevedere una sovvenzione comunitaria a favore della realizzazione di questo programma, erogata attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune³.
- (17) Il presente regolamento fissa, per l'intera durata del programma, un quadro finanziario che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁴.

¹ GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

² GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2008 (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 1).

³ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).

⁴ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. *Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).*

- (18) *Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla struttura delle aziende agricole e ai metodi di produzione agricola, non può essere || realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*
- (19) È opportuno che le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento siano adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.
- (20) *In particolare, la Commissione la competenza dovrebbe avere il potere di **definire i coefficienti per le unità di bestiame**, definire le caratteristiche e adeguare gli allegati del presente regolamento. Tali misure, || di portata generale ed || intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento *anche completandolo con nuovi elementi non essenziali*, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE ||.*
- (21) Il comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE² del Consiglio è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro per l'elaborazione di statistiche comunitarie comparabili sulla struttura delle aziende agricole e per un'indagine sui metodi di produzione agricola.

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

² GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "azienda agricola" o "**azienda**": la singola unità tecnico-economica *soggetta* a una gestione unica che svolge – come attività primaria o secondaria – le attività agricole elencate nell'allegato I all'interno del territorio economico dell'Unione europea;
- b) "**unità di bestiame**": *un'unità di misura standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi. Le unità di bestiame sono definite in base al fabbisogno alimentare delle singole categorie di animali, i cui coefficienti sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2;*
- c) "indagini campionarie": le indagini statistiche basate su campionamento casuale stratificato, volte a fornire statistiche rappresentative sulle aziende agricole a livello regionale e nazionale. La stratificazione è effettuata per dimensione e tipologia dell'azienda agricola, in modo da garantire che le aziende agricole di dimensioni e tipologie diverse siano adeguatamente rappresentate;
- d) "regione": l'unità territoriale di livello NUTS 2, secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003.
- e) "**ubicazione dell'azienda**": *le coordinate di latitudine e di longitudine nell'arco di cinque minuti che non permettono l'identificazione diretta di una singola azienda. Se nell'ubicazione latitudinale e longitudinale è compresa un'unica azienda agricola, quest'ultima è attribuita ad un'ubicazione vicina che contiene almeno un'altra azienda agricola.*

Articolo 3

Copertura

1. Le indagini previste dal presente regolamento riguardano:
 - a) le imprese agricole la cui superficie agricola utilizzata a scopi agricoli è uguale o superiore a un ettaro;
 - b) le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata a scopi agricoli è inferiore a un ettaro, qualora esse producano in una determinata misura per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione superi determinate soglie fisiche.

2. Gli Stati membri che utilizzano una soglia di indagine **superiore a un ettaro** fissano, tuttavia, tale soglia a un livello tale che *siano* escluse solo le aziende agricole più piccole che complessivamente *rappresentano* non più del 2% del totale della superficie agricola **utilizzata** escluse le terre comuni e non più del 2% del numero totale delle unità di bestiame delle aziende.

3. La copertura riguarda comunque tutte le aziende agricole che raggiungano una delle soglie fisiche di cui all'allegato II.

Articolo 4

Fonti dei dati

1. Gli Stati membri **utilizzano** le informazioni del sistema integrato di gestione e di controllo¹, del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini² e del registro delle aziende biologiche³, purché la qualità di tali informazioni sia almeno pari a quella dei dati ottenuti dalle indagini statistiche. Gli Stati membri possono utilizzare anche fonti amministrative connesse alla coltivazione di colture geneticamente modificate e alle misure specifiche per lo sviluppo rurale di cui all'allegato III.

2. Lo Stato membro che decida di utilizzare una fonte amministrativa diversa da quelle indicate al paragrafo 1 ne informa in anticipo la Commissione e fornisce precisazioni riguardo al metodo da usare e alla qualità dei dati provenienti da detta fonte

¹ Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2008 della Commissione (GU L 90 del 2.4.2008, pag. 5).

² Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento del Consiglio (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

³ Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/2008 (GU L 38 del 13.2.2008, pag. 3).

Articolo 5

Precisione

1. Gli Stati membri che effettuano indagini campionarie assicurano che i risultati ponderati dell'indagine siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato IV.
2. In casi debitamente motivati la Commissione *concede* agli Stati membri deroghe ai requisiti di precisione in relazione a regioni specifiche.

CAPO II

STATISTICHE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE

Articolo 6

Indagini sulla struttura delle aziende agricole

1. Gli Stati membri conducono nel 2010, 2013 e 2016 indagini sulla struttura delle aziende agricole, di seguito denominate "indagini sulla struttura delle aziende agricole".
2. L'indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole è condotta sotto forma di censimento. Possono, tuttavia, essere impiegate indagini campionarie per le caratteristiche relative alle altre attività lucrative della manodopera, di cui all'allegato III, sezione V ii).
3. Le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole possono essere condotte sotto forma di indagini campionarie.

Articolo 7

Caratteristiche delle indagini

1. Gli Stati membri *forniscono* le informazioni relative alle caratteristiche elencate nell'allegato III.
2. La Commissione può modificare l'elenco delle caratteristiche di cui all'allegato III per le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
3. *Una caratteristica per la quale uno Stato membro accerti una prevalenza bassa o pari a zero può essere esclusa dalla raccolta di dati. Nel corso dell'anno civile che precede immediatamente l'anno dell'inchiesta, lo Stato membro informa la Commissione di qualsiasi decisione di escludere una caratteristica dalla raccolta di dati.*

4. ■ Le definizioni delle caratteristiche ■ sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 8

Periodi di riferimento

I periodi di riferimento per le indagini sulla struttura delle aziende agricole negli anni di indagine 2010, 2013 e 2016 sono così definiti:

- a) per le caratteristiche relative alle superfici di cui all'allegato III: un periodo di 12 mesi che termina alla data di un giorno di riferimento compreso tra il 1° marzo e il 31 ottobre dell'anno di indagine;
- b) per le caratteristiche relative alle produzioni zootecniche di cui all'allegato III: un giorno di riferimento compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre dell'anno di indagine;
- c) per le caratteristiche relative alla manodopera di cui all'allegato III: un periodo di *dodici* mesi che termina alla data di un giorno di riferimento compreso tra il 1° marzo e il 31 ottobre dell'anno di indagine;
- d) per le misure per lo sviluppo rurale di cui all'allegato III: un periodo di tre anni che termina il 31 dicembre dell'anno dell'indagine.

Articolo 9

Trasmissione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 31 marzo 2012 i dati d'indagine convalidati relativi all'indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole.
2. Per le indagini sulla struttura delle aziende agricole degli anni di indagine 2013 e 2016 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati d'indagine convalidati entro *dodici* mesi dalla fine dell'anno d'indagine.
3. I dati riguardanti le misure per lo sviluppo rurale di cui all'allegato III e basati su fonti amministrative possono ■ essere trasmessi separatamente alla Commissione entro *diciotto* mesi dalla fine dell'anno d'indagine.
4. I dati dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole vengono trasmessi alla Commissione in formato elettronico e sono a livello delle singole aziende agricole.
5. La Commissione stabilisce il formato di trasmissione dei dati dell'indagine.
6. ***I dati dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole non sono utilizzati dalla Commissione per il prelievo di campioni o per la realizzazione di indagini.***

Articolo 10

Piano di campionamento

Per l'aggiornamento del piano di campionamento per le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole, gli Stati membri consentono alle autorità nazionali responsabili di dette indagini di accedere alle informazioni sulle aziende agricole contenute negli archivi amministrativi costituiti sul proprio territorio nazionale.

CAPO III

STATISTICHE SUI METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA

Articolo 11

Indagine sui metodi di produzione agricola

1. Gli Stati membri conducono un'indagine ■ sui metodi di produzione agricola utilizzati dalle aziende agricole. ***Tale indagine può essere condotta sotto forma di indagine campionaria.***
2. In casi debitamente motivati la Commissione può autorizzare uno Stato membro a svolgere l'indagine campionaria mediante l'impiego di distinti sottocampioni.
3. Gli Stati membri ***forniscono*** le informazioni sulle caratteristiche relative ai metodi di produzione agricola elencate nell'allegato V. ■
4. ***Per ciascuna azienda oggetto d'indagine, gli Stati membri forniscono anche una stima del volume d'acqua utilizzato per l'irrigazione nell'azienda (in metri cubi). La stima può essere preparata tramite un modello.***
5. ***La Commissione fornisce agli Stati membri sostegno metodologico e di altro tipo per predisporre il modello di cui al precedente paragrafo. Inoltre la Commissione promuove la cooperazione e la condivisione di esperienze tra gli Stati membri necessarie per ottenere risultati comparabili.***
6. ***Una caratteristica per la quale uno Stato membro accerti una prevalenza bassa o pari a zero può essere esclusa dalla raccolta di dati. Nel corso dell'anno civile che precede immediatamente l'anno dell'inchiesta, lo Stato membro informa la Commissione di qualsiasi decisione di escludere una caratteristica dalla raccolta di dati.***
7. ■ ***Le definizioni delle caratteristiche ■ sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.***

8. Il periodo di riferimento coincide con i periodi di riferimento utilizzati per le caratteristiche di cui all'indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole.

9. I risultati di questa indagine vengono collegati ai dati ottenuti attraverso l'indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole a livello delle singole aziende agricole. I dati combinati e convalidati sono trasmessi alla Commissione in formato elettronico entro il 31 dicembre 2012.

10. La Commissione stabilisce il formato di trasmissione dei dati dell'indagine.

11. I dati sui metodi di produzione agricola non sono utilizzati dalla Commissione per il prelievo di campioni o per la realizzazione di indagini.

CAPO IV

RELAZIONI, FINANZIAMENTO E MISURE DI ATTUAZIONE

Articolo 12

Relazioni

1. **Gli Stati membri presentano relazioni metodologiche nazionali per le indagini oggetto del presente regolamento, che specificano:**

- a) **l'organizzazione e la metodologia applicate;**
- b) **il livello di precisione delle indagini campionarie contemplate dal presente regolamento;**
- c) **la qualità di eventuali fonti amministrative di dati utilizzate; e**
- d) **i criteri di inclusione e di esclusione applicati per rispettare gli obblighi in materia di copertura di cui all'articolo 3.**

2. Le relazioni metodologiche nazionali sono trasmesse alla Commissione unitamente ai risultati convalidati delle indagini, **entro i termini specificati all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.**

3. **Oltre alle relazioni metodologiche nazionali da presentare al termine di ciascuna indagine, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari che si rivelassero necessarie in relazione all'organizzazione e alla metodologia dell'indagine.**

Articolo 13

Contributo comunitario

1. Gli Stati membri ricevono dalla Comunità un contributo finanziario *massimo* del 75% a parziale copertura dei costi di realizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento, entro i massimali di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. *Quando il presente regolamento entra in vigore, la Commissione fornisce, agli Stati membri che ne fanno domanda, l'assistenza tecnica e di consulenza necessaria in ordine al riconoscimento via satellite delle aziende agricole.*
3. Per la somma dei costi dell'indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole e dell'indagine sui metodi di produzione agricola, il contributo comunitario non supera i massimali di seguito indicati:
0,05 milioniEUR rispettivamente per il Lussemburgo e Malta;
■
1 milione EUR rispettivamente per l'Austria, l'Irlanda e la Lituania;
2 milioniEUR rispettivamente per la Bulgaria, la Germania, l'Ungheria, il Portogallo e il Regno Unito;
3 milioniEUR rispettivamente per la Grecia, la Spagna e la Francia;
4 milioniEUR rispettivamente per l'Italia, la Polonia e la Romania; e
0,3 milioniEUR rispettivamente per tutti gli altri Stati membri.
4. Per le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole i massimali di cui al paragrafo 2 sono ridotti del 50%.
5. Il contributo finanziario comunitario è finanziato attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio.

Articolo 14

Quadro finanziario

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi di banche dati di cui si avvale la Commissione per elaborare i dati forniti dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è pari a **58,85 milioni EUR** per il periodo 2008–2013.

2. L'importo per il periodo 2014–2018 sarà fissato dall'autorità legislativa e di bilancio su proposta della Commissione, sulla base del nuovo quadro finanziario per il periodo che ha inizio nel 2014.

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 15

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito dall'articolo 1 della decisione 72/279/CEE del Consiglio.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, *tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa*.

Articolo 16

Deroghe

1. In deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 11, *paragrafi 8 e 9*, all'articolo 13, paragrafo 2 e ***agli allegati III e IV***, i riferimenti all'anno 2010 sono sostituiti *da riferimenti all'anno 2009* per la Grecia, la Spagna e il Portogallo.

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, il riferimento al 31 marzo 2012 è sostituito da quello del:

- a) 31 marzo 2011 per la Grecia e il Portogallo;
- b) 30 giugno 2011 per la Spagna;
- c) 30 giugno 2012 per l'Italia e la Romania.

3. In deroga all'articolo 11, *paragrafo 9*, il riferimento al 31 dicembre 2012 è sostituito da quello del 31 dicembre 2011 per la Grecia, la Spagna e il Portogallo.

Articolo 17

Abrogazione

1. Il regolamento (CEE) n. 571/88 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Il *presidente*

Per il Consiglio

Il *presidente*

ALLEGATO I

Elenco delle attività agricole richiamate nella definizione di azienda agricola

Le attività che seguono (primarie o secondarie), che si fondano sulla classificazione statistica delle attività economiche (NACE Rev. 2) in materia di produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, vengono impiegate per definire un'azienda agricola.

Descrizione dell'attività	Codice NACE Rev. 2	Note aggiuntive sulle attività incluse nella definizione di attività agricole o da essa escluse
Coltivazione di colture agricole non permanenti	01.1	
Coltivazione di colture permanenti	01.2	Sono incluse nel campo di applicazione del presente regolamento le aziende agricole produttrici di vino o di olio d'oliva da uve o da olive di produzione propria.
Riproduzione delle piante	01.3	
Allevamento di animali	01.4	Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento tutte le attività classificate nella classe 01.49 della NACE Rev. 2 (allevamento di altri animali), tranne: i) l'allevamento e la riproduzione di struzzi, emù e conigli; ii) l'apicoltura e la produzione di miele e di cera d'api.
Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista	01.5	
Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta	01.6	In generale sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento tutte le aziende agricole che svolgono attività incluse nel gruppo 01.6 della NACE Rev. 2, laddove tali attività abbiano carattere esclusivo. Sono tuttavia incluse nel campo di applicazione del presente regolamento le aziende agricole che mantengono esclusivamente le superfici agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali (classe 01.61 della NACE Rev. 2).

ALLEGATO II

Soglie per le indagini sulla struttura delle aziende agricole e per l'indagine sui metodi di produzione agricola

Caratteristiche		Soglia
Superficie agricola utilizzata	Seminativi, orti familiari, pascoli permanenti, colture permanenti	5 ha
Colture permanenti all'aperto	Piantagioni di frutta e bacche, agrumeti, oliveti, vigneti e vivai	1 ha
Altre produzioni intensive	Ortaggi freschi, meloni, fragole – all'aperto o sotto protezione bassa non accessibile	0,5 ha
	Tabacco	0,5 ha
	Luppolo	0,5 ha
	Cotone	0,5 ha
Coltivazioni in serra o sotto altre protezioni accessibili	Ortaggi freschi, meloni, fragole	0,1 ha
	Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)	0,1 ha
Bovini	Tutti	10 capi
Suini	Tutti	50 capi
	Scrofe da riproduzione	10 capi
Ovini	Tutti	20 capi
Caprini	Tutti	20 capi
Pollame	Tutto	1.000 capi

ALLEGATO III

Elenco delle caratteristiche per l'indagine sulla struttura delle aziende agricole

Caratteristiche	Unità/Categorie
I. CARATTERISTICHE GENERALI	
Localizzazione dell'azienda	
Latitudine (nell'arco di cinque minuti o minore)	Gradi: minuti
Longitudine (nell'arco di cinque minuti o minore)	Gradi: minuti
Personalità giuridica dell'azienda	
La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da:	
una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente?	Sì/no
Se la risposta alla domanda precedente è stata affermativa, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda?	Sì/no
Se il conduttore non è il capo azienda, quest'ultimo è un membro della famiglia del conduttore?	Sì/no
Se il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore, si tratta del coniuge del conduttore? ¹	Sì/no
una o più persone fisiche socie di un gruppo di aziende?	Sì/no
una persona giuridica?	Sì/no
Sistema di conduzione (rispetto al conduttore) e sistema di produzione	
Superficie agricola utilizzata:	
in conduzione diretta	ha
in affitto	ha
a mezzadria o attraverso altre forme di conduzione	ha
■	
Agricoltura biologica	
Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi certificati di produzione dell'agricoltura biologica conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea	ha
Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in fase di conversione ai metodi di produzione dell'agricoltura biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea	ha

¹ **Da non indicare nel 2010.**

Caratteristiche	Unità/Categorie
Superficie dell'azienda in cui si applicano metodi certificati di produzione dell'agricoltura biologica conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea o in fase di conversione da certificare	
Cereali	ha
Legumi secchi	ha
Patate	ha
Barbabietola da zucchero	ha
Semi oleosi	ha
Ortaggi freschi, meloni, fragole	ha
Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri	ha
Frutta e bacche	ha
Agrumi	ha
Olive	ha
Uve da vino	ha
Altre colture (colture tessili, ecc.)	ha
Metodi di produzione biologica applicati all'allevamento di bestiame e certificati conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea	
Bovini	Capi
Suini	Capi
Ovini e caprini	Capi
pollame	Capi
Altri animali	<i>Si/no</i>
I	
Destinazione della produzione dell'azienda	
La famiglia del conduttore consuma più del 50% del valore della produzione finale dell'azienda	Si/no
Le vendite dirette ai consumatori finali rappresentano oltre il 50% delle vendite complessive dell'azienda ¹	Si/no

¹ ***Da non indicare nel 2010.***

Caratteristiche	Unità/Categorie
II. SUPERFICI	
Seminativi	
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)	
Frumento (grano) tenero e spelta	ha
Frumento (grano) duro	ha
Segala	ha
Orzo	ha
Avena	ha
Granturco	ha
Riso	ha
Altri cereali per la produzione di granella	ha
Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)	
di cui piselli, fave e favette, lupini dolci	ha
Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	ha
Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	ha
Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)	ha
Colture industriali ■ :	
tabacco	ha
luppolo	ha
cotone	ha
colza e ravizzone	ha
girasole	ha
soia	ha
semi di lino	ha
altri semi oleosi	ha
lino	ha
canapa	ha
altre <i>colture</i> tessili	ha
piante aromatiche, medicinali e spezie	ha
altre <i>colture</i> industriali, non menzionate altrove	ha
Ortaggi freschi, meloni e fragole, di cui:	

Caratteristiche	Unità/Categorie
coltivazione all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)	ha
coltivazione di pieno campo	ha
coltivazione in orti stabili ■	ha
coltivazione in serra o sotto altre protezioni (accessibili)	ha
Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)	
coltivazione all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)	ha
coltivazione in serra o sotto altre protezioni (accessibili)	ha
Piante <i>raccolte verdi</i>	
Erbai temporanei	ha
<i>Altre piante raccolte verdi</i>	
Mais verde ■	ha
■ Leguminose	ha
Altre piante <i>raccolte verdi non menzionate altrove</i>	ha
Sementi e piantine per seminativi ■	ha
Altre coltivazioni per seminativi	ha
Terreni a riposo senza aiuti finanziari	ha
Terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente	ha
Orti familiari	ha
Prati ■ permanenti	ha
Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri	ha
Pascoli magri	ha
Prati ■ permanenti non più destinati alla produzione ammessi a beneficiare di aiuti finanziari	ha
Colture permanenti	
Frutteti e piantagioni di bacche	ha
Specie di frutta ■ , di cui:	ha
frutta ■ di origine temperata	ha
frutta ■ di origine subtropicale	ha
bacche	ha
frutta a guscio	ha
Agrumeti	ha
Oliveti	ha

Caratteristiche	Unità/Categorie
per la produzione di olive da tavola	ha
per la produzione di olive da olio	ha
Vigneti per la produzione di:	ha
vini di qualità	ha
altri vini	ha
uve da tavola	ha
uva passa	ha
Vivai █	ha
█	█
Altre coltivazioni permanenti	ha
<i>di cui alberi di Natale¹</i>	<i>ha</i>
Coltivazioni permanenti in serra	ha
Altre superfici	
Superfici agricole non utilizzate █	ha
Superficie boscata	ha
di cui bosco ceduo a rotazione rapida	ha
█	
Altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.)	ha
█ Funghi, superfici irrigate, <i>piante energetiche</i> e colture geneticamente modificate	
█	█
Funghi	ha
Superficie irrigata	
Superficie irrigabile totale	ha
Superficie coltivata totale irrigata almeno una volta nel corso dei 12 mesi precedenti	ha
█	█
<i>Piante energetiche (per la produzione di biocarburanti e altre fonti energetiche rinnovabili)</i>	<i>ha</i>
█	█
<i>di cui superfici messe a riposo</i>	<i>ha</i>
Colture geneticamente modificate █	ha

¹ *Da non indicare nel 2010.*

Caratteristiche	Unità/Categorie
III. PATRIMONIO ZOOTECNICO	
Equini	Capi
Bovini	
Bovini di età inferiore a un anno, maschi e femmine	Capi
Bovini maschi, da un anno a meno di due anni	Capi
Bovini femmina, da un anno a meno di due anni	Capi
Bovini maschi di due anni e più	Capi
Giovenche di due anni e più	Capi
Vacche da latte	Capi
Altre vacche	Capi
Ovini e caprini	
Ovini (di tutte le età)	Capi
Femmine da riproduzione	Capi
Altri ovini	Capi
Caprini (di tutte le età)	Capi
Femmine da riproduzione	Capi
Altri caprini	Capi
Suini	
Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg	Capi
Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg	Capi
Altri suini	Capi
Pollame	
Polli da carne	Capi
Galline ovaiole	Capi
Altro pollame	Capi
Tacchini ¹	Capi
Anatre	Capi
Oche	Capi
Struzzi	Capi

¹ **Da non indicare nel 2010.**

Caratteristiche	Unità/Categorie
Altro pollame, non menzionato altrove	Capi
Coniglie fattrici	Capi
Api	Alveari
Altri animali, non menzionati altrove	Sì/no
■	■

IV. MACCHINE E IMPIANTI

IV. (i) MACCHINE¹

di proprietà esclusiva dell'azienda

Trattrici a quattro ruote, trattrici a cingoli, porta-attrezzi	Numero
Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici	Numero
Mietitrebbiatrici	Numero
Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata	Numero
Macchine utilizzate da più aziende ■	
Trattrici a quattro ruote, trattrici a cingoli, porta-attrezzi	Sì/no
Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici	Sì/no
Mietitrebbiatrici	Sì/no
Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata	Sì/no

IV. ii) IMPIANTI

Impianti utilizzati per la produzione di energia rinnovabile, suddivisi per fonte di energia:

eolica	Sì/no
biomassa	Sì/no
di cui biometano	Sì/no
solare	Sì/no
idroelettrica	Sì/no
altri tipi di fonti di energia rinnovabile	Sì/no

¹ ***Da non indicare nel 2010.***

Caratteristiche	Unità/Categorie
V. MANODOPERA	
V. i) LAVORI AGRICOLI NELL'AZIENDA	
Conduuttore	
Sesso	M/F
Età	Fasce d'età ¹
Lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici)	Fascia percentuale ULA 1 ²
Capo azienda	
Sesso	M/F
Età	Fasce d'età
Lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici)	Fascia percentuale ULA 2 ³
Formazione del capo azienda	
Formazione agraria del capo azienda	Tipologie di formazione ⁴
Formazione professionale seguita dal capo azienda nel corso degli ultimi 12 mesi ⁵	Sì/no
Membri della famiglia del conduuttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell'azienda – maschi	
Lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici)	Fascia percentuale ULA 2
Membri della famiglia del conduuttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell'azienda – femmine	
Lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici)	Fascia percentuale ULA 2
Manodopera non familiare occupata regolarmente – maschi	
Lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici)	Fascia percentuale ULA 2
Manodopera non familiare occupata regolarmente – femmine	
Lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici)	Fascia percentuale ULA 2
Manodopera non familiare occupata non regolarmente – maschi e femmine	
	Giornate di lavoro <i>a tempo pieno</i>

¹ Fasce d'età: (dalla fine della scuola dell'obbligo a 24 anni), (25-34), (35-44), (45-54), (55-64), (65 anni e oltre).

² **Fascia percentuale 1** di unità di lavoro annuale (ULA): (0), (>0-<25), (≥25-<50), (≥50-<75), (≥75-<100), (100).

³ **Fascia percentuale 1 di unità di lavoro annuale (ULA): (0), (>0-<25), (≥25-<50), (≥50-<75), (≥75-<100), (100).**

⁴ Tipologie di formazione: (esclusivamente esperienza agraria pratica), (formazione agraria elementare), (formazione agraria completa).

⁵ **Da non indicare nel 2013.**

Caratteristiche	Unità/Categorie
Numero totale di giorni di lavoro agricolo in equivalenti a tempo pieno nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell'indagine, non comprese alle voci precedenti, prestate nell'azienda da persone non direttamente alle dipendenze dell'azienda (ad esempio dipendenti di imprese di lavori per conto terzi)	Giornate di lavoro a tempo pieno
V .ii) ALTRE ATTIVITÀ LUCRATIVE (lavori non agricoli nell'azienda e lavoro all'esterno dell'azienda)	
Altre attività lucrative del conduttore che è al tempo stesso il capo azienda	
<i>A titolo di attività principale</i>	<i>Sì/no</i>
<i>A titolo di attività secondaria</i>	<i>Sì/no</i>
<i>Se con altre attività lucrative</i>	
<i>Attività direttamente collegate all'azienda</i>	<i>Sì/no</i>
<i>Attività non direttamente collegate all'azienda</i>	<i>Sì/no</i>
Altre attività lucrative del coniuge del conduttore unico	
<i>A titolo di attività principale</i>	<i>Sì/no</i>
<i>A titolo di attività secondaria</i>	<i>Sì/no</i>
<i>Se con altre attività lucrative</i>	
<i>Attività direttamente collegate all'azienda</i>	<i>Sì/no</i>
<i>Attività non direttamente collegate all'azienda</i>	<i>Sì/no</i>
Altre attività lucrative degli altri membri della famiglia del titolare unico: █	
<i>A titolo di attività principale</i>	<i>Sì/no</i>
<i>A titolo di attività secondaria</i>	<i>Sì/no</i>
<i>Se con altre attività lucrative</i>	
<i>Attività direttamente collegate all'azienda</i>	<i>Sì/no</i>
<i>Attività non direttamente collegate all'azienda</i>	<i>Sì/no</i>
Manodopera non familiare <i>impiegata direttamente su base regolare e</i> che svolge altre attività lucrative nell'azienda <i>che sono</i> direttamente collegate all'azienda	
<i>A titolo di attività principale</i>	<i>Sì/no</i>
<i>A titolo di attività secondaria</i>	<i>Sì/no</i>
VI. ALTRE ATTIVITÀ LUCRATIVE DELL'AZIENDA (direttamente collegate all'azienda)	
VI. i) Elenco delle <i>altre</i> attività lucrative	
Turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero	Sì/no
Artigianato	Sì/no
Lavorazione di prodotti agricoli	Sì/no
Produzione di energia rinnovabile	Sì/no

Caratteristiche	Unità/Categorie
Lavorazione del legno (ad esempio segatura)	Sì/no
Acquacoltura	Sì/no
Lavori per conto terzi (con i mezzi di produzione dell'azienda)	
agricoli (per altre aziende)	Sì/no
non agricoli	Sì/no
Silvicoltura	Sì/no
Altro	Sì/no
VI. ii) Importanza delle altre attività non agricole direttamente collegate all'azienda	
Percentuale della produzione finale dell'azienda	Fasce percentuali ¹

VII. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

L'azienda ha usufruito di una delle seguenti misure per lo sviluppo rurale nel corso degli ultimi tre anni?	Sì/no
Utilizzo di servizi di consulenza	Sì/no
Ammodernamento delle aziende agricole	Sì/no
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	Sì/no
Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria	Sì/no
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	Sì/no
Indennità Natura 2000 per terreni agricoli	Sì/no
Indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	Sì/no
Pagamenti agroambientali	Sì/no
di cui nel quadro dell'agricoltura biologica	Sì/no
Pagamenti per il benessere degli animali	Sì/no
Diversificazione in attività non agricole	Sì/no
Incentivazione di attività turistiche	Sì/no

¹ Fasce percentuali: ($\geq 0 - \leq 10$) ($> 10 - \leq 50$) ($> 50 - < 100$).

ALLEGATO IV

Requisiti di precisione

Le indagini campionarie previste dal presente regolamento devono essere statisticamente rappresentative, a **livello di regioni** NUTS 2 e *ai fini dell'aggregazione nazionale delle zone svantaggiate*¹, del tipo e della dimensione delle aziende agricole, conformemente alla decisione 85/377/CEE della Commissione, *del 7 giugno 1985*, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole². Inoltre, per le caratteristiche connesse alle produzioni vegetali e zootecniche delle aziende agricole sono prescritti livelli di precisione **specifici**.

Tali livelli di precisione sono **contenuti nelle tabelle di precisione figuranti in appresso e si applicano a tutte le regioni NUTS 2 con almeno 10 000 aziende. Per una regione NUTS 2 con meno di 10 000 aziende, tali livelli di precisione si applicano invece alla regione NUTS 1 associata, a condizione che questa comporti almeno 1 000 aziende.** Ai fini dell'indagine sui metodi di produzione agricola, **le caratteristiche relative alle produzioni vegetali e zootecniche** saranno desumibili dai risultati dell'indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole.

CATEGORIE DI PRECISIONE PER LE INDAGINI 2013 E 2016 SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE

Caratteristiche relative alle produzioni vegetali



Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi), tra cui frumento (grano) tenero e spelta, frumento (grano) duro, segala, orzo, avena, granturco, riso e altri cereali per la produzione di granella

legumi secchi

patate (comprese le patate primaticce e da semina) ■

barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

semi oleosi, compresi la colza, il ravizzone, il girasole, la soia, i semi di lino e altri semi oleosi



ortaggi freschi, meloni e fragole (esclusi i vivai)

fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)

piante raccolte verdi

prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

frutta e bacche

¹ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

² GU L 220 del 17.8.1985, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/369/CE (GU L 127 del 23.5.2003, pag. 48).

agrumi

olive

uve da vino

Caratteristiche relative alle produzioni zootecniche

■

vacche da latte

altre vacche

altri bovini

scrofe da riproduzione

altri suini

ovini ■

caprini

pollame

CATEGORIE DI PRECISIONE PER LE INDAGINI CAMPIONARIE CONDOTTE NEL QUADRO DELL'INDAGINE 2010 SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELL'INDAGINE SUI METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA

Caratteristiche relative alle produzioni vegetali:

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi), tra cui frumento (grano) tenero e spelta, frumento (grano) duro, segala, orzo, avena, granturco, riso e altri cereali per la produzione di granella;

patate (comprese le patate primaticce e da semina) e la barbabietola da zucchero (escluse le sementi);

semi oleosi, compresi la colza, il ravizzone, il girasole, la soia, i semi di lino e altri semi oleosi;

colture permanenti all'aperto, compresi le piantagioni di frutta e bacche, gli agrumeti, gli oliveti, i vigneti, i vivai e altre colture permanenti all'aperto;

ortaggi freschi, meloni, fragole, fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai);

prati temporanei e permanenti

Caratteristiche relative alle produzioni zootecniche

Bovini (di tutte le età)

ovini e caprini (di tutte le età)

suini

pollame

TABELLA **DI** PRECISIONE **PER LE REGIONI NUTS 2 CON ALMENO 10.000 AZIENDE AGRICOLE**

Categorie di precisione	Indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole		Indagine sui metodi di produzione agricola	
	Prevalenza <i>della caratteristica nella regione NUTS 2</i>	Errore standard relativo	Prevalenza <i>della caratteristica nella regione NUTS 2</i>	Errore standard relativo
Caratteristiche relative alle produzioni vegetali dell'azienda agricola	7,5% o più della superficie agricola utilizzata	< 5%	10% o più della superficie agricola utilizzata	< 10%
Caratteristiche relative alle produzioni zootecniche dell'azienda agricola	7,5% o più delle unità di bestiame <i>e più del 5 % della quota nazionale di ciascuna categoria</i>	< 5%	10% o più delle unità di bestiame <i>e più del 5% della quota nazionale di ciascuna categoria</i>	< 10%

TABELLA **DI** PRECISIONE **PER LE REGIONI NUTS 2 CON MENO DI 10.000 AZIENDE AGRICOLE**

Categorie di precisione	Indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole		Indagine sui metodi di produzione agricola	
	Prevalenza <i>della caratteristica nella regione NUTS 1 associata con almeno 1 000 aziende</i>	Errore standard relativo	Prevalenza <i>della caratteristica nella regione NUTS 1 associata con almeno 1 000 aziende</i>	Errore standard relativo
Caratteristiche relative alle produzioni vegetali dell'azienda agricola	7,5% o più della superficie agricola utilizzata	< 5%	10% o più della superficie agricola utilizzata	< 10%
Caratteristiche relative alle produzioni zootecniche dell'azienda agricola	7,5% o più delle unità di bestiame <i>e più del 5 % della quota nazionale di ciascuna categoria</i>	< 5%	10% o più delle unità di bestiame <i>e più del 5% della quota nazionale di ciascuna categoria</i>	< 10%

ALLEGATO V

Elenco delle caratteristiche per l'indagine sui metodi di produzione agricola

Caratteristica		Unità/Categorie	
Metodi di lavorazione del terreno	Lavorazione convenzionale (aratro a versoio o aratro a disco)	ha	
	Lavorazione conservativa (ridotta lavorazione)	ha	
	Non-lavorazione del terreno (semina diretta)	ha	
Conservazione del suolo ■	Copertura invernale del suolo	Normale coltura invernale	ha
		Coltura di copertura o coltura intercalare	ha
		Residui colturali	ha
		Suolo nudo	ha
	Rotazione colturale	Quota di seminativi nel quadro della rotazione colturale programmata	Fascia percentuale S¹
■			
Elementi paesaggistici	Elementi lineari di cui l'agricoltore si è preso cura negli ultimi tre anni, tra cui:	siepi	Si/no
		filari di alberi	Si/no
		muri di pietra	Si/no
	Elementi lineari introdotti negli ultimi tre anni, di cui:	siepi	Si/no
		filari di alberi	Si/no
		muri di pietra	Si/no
Pascoli	Pascolo nell'azienda agricola	Superficie pascolata nell'ultimo anno	ha
		Durata del pascolo degli animali all'aperto	Mesi l'anno
		■	
	Pascolo su terre comuni	Totale degli animali al pascolo su terre comuni	Capi
		Durata del pascolo degli animali su terre comuni	Mesi l'anno

¹ **Fascia percentuale seminativi (S): (0), (>0-<25), (≥25-<50), (≥50-<75), (≥75).**

Caratteristica			Unità/Categorie	
Ricoveri degli animali	Bovini	<i>Stabulazione a posta fissa con letame solido e purino</i>	Posti	
		<i>Durata del pascolo degli animali su terre comuni</i>	Posti	
		<i>Box di stabulazione confinata con letame solido e purino</i>	Posti	
		<i>Stabulazione confinata - con letame solido e purino</i>	Posti	
		Altro	Posti	
	Suini	su pavimentazione parzialmente fessurata	Posti	
		su pavimentazione totalmente fessurata	Posti	
		su lettiera di paglia (lettiera permanente – stabulazione libera)	Posti	
		Altro	Posti	
	Galline ovaiole	su lettiera di paglia (lettiera permanente – stabulazione libera)	Posti	
		Gabbia di batteria (di ogni tipo)	Posti	
		Gabbia di batteria con nastro trasportatore della pollina	Posti	
		Gabbia di batteria con fossa profonda	Posti	
		Gabbia di batteria di tipo sopraelevato	Posti	
		Altro	Posti	
	<i>Applicazione del letame</i>	I		
		<i>Superficie agricola utilizzata su cui è applicato il letame solido/stallatico</i>	<i>Totale</i>	<i>Fascia percentuale S¹</i>
<i>Con incorporazione immediata</i>			<i>Fascia percentuale SAU²⁹</i>	
<i>Superficie agricola utilizzata su cui è applicato il liquame</i>		<i>Totale</i>	<i>Fascia percentuale SAU²⁹</i>	
		<i>con incorporazione immediata o iniezione</i>	<i>Fascia percentuale SAU²⁹</i>	
Percentuale della produzione totale di letame esportata dall'azienda		<i>Fascia percentuale²</i>		

¹ *Fascia percentuale di superficie agricola utilizzata (SAU): (0), (>0-<25), (≥25-<50), (≥50-<75), (≥75).*

² *Fascia percentuale: (0), (>0-<25), (≥25-<50), (≥50-<75), (≥75).*

Caratteristica			Unità/Categorie
Strutture di stoccaggio e trattamento del letame	Strutture di stoccaggio del: █	letame solido	Si/no
		purino	Si/no
		█	
		<i>liquame</i> botte per liquami	Si/no
		fossa	Si/no
	Le strutture di stoccaggio sono coperte?	letame solido	Si/no
		purino	Si/no
		liquame	Si/no
█			
Irrigazione	Superficie irrigata	Superficie media irrigata nel corso degli ultimi tre anni	ha
	Superficie coltivata totale irrigata almeno una volta nel corso dei 12 mesi precedenti	Totale	ha
		Cereali per la produzione di granella (esclusi granturco e riso)	ha
		Granturco (granella e mais verde)	ha
		Riso	ha
		Legumi	ha
		Patate	ha
		Barbabietola da zucchero	ha
		Colza e ravizzone	ha
		Girasole	ha
		Colture tessili (lino, canapa, altre colture tessili)	ha
		Ortaggi freschi, meloni, fragole - di pieno campo	ha
		Erbai temporanei e permanenti	ha
		Altre coltivazioni per seminativi	ha
		Frutteti e piantagioni di bacche	ha
		Agrumeti	ha
		Oliveti	ha
		Vigneti	ha
	Metodi di irrigazione utilizzati	Irrigazione per scorrimento superficiale (per sommersione, a solchi)	Si/no
		Irrigazione per aspersione	Si/no
Irrigazione a goccia		Si/no	
Acque utilizzate nell'azienda per	Acque sotterranee all'interno dell'azienda	Si/no	

Caratteristica			Unità/Categorie
	Irrigazione	Acque superficiali all'interno dell'azienda (bacini naturali o artificiali)	Si/no
		Acque superficiali provenienti da laghi, fiumi o corsi d'acqua al di fuori dell'azienda	Si/no
		Acque provenienti da reti comuni di distribuzione dell'acqua	Si/no
		Altre fonti	Si/no